COMMISSIONE SCIENTIFICA
ORDINE AVVOCATI TORINO

Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
– RASSEGNA DELLE PRINCIPALI NOVITA'
E INTRODUZIONE AL CICLO DI INCONTRI –

martedì 7 febbraio 2023, ore 14.30 – 17:00

In presenza presso Fondazione "Fulvio Croce" – Va Santa Maria n. 1 - Torino

In modalità telematica PIATTAFORMA ZOOM

la Rassegna verterà principalmente su:
- processo di primo grado (davanti a tribunale e a gdp)
- processo semplificato di cognizione
- impugnazioni
- disciplina transitoria

a cura della Commissione scientifica

Relatore: Prof. Avv. Davide Turroni

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
E' obbligatoria l'iscrizione sulla piattaforma RICONOSCO

IL LINK DI PARTECIPAZIONE E' VISIBILE SU RICONOSCO AI SOLI PRENOTATI ALL'EVENTO

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI IN MODALITA' FAD E PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

1. Eseguire la propria iscrizione all'evento sulla piattaforma RICONOSCO;
2. Registrarsi con il proprio nome e cognome sulle piattaforma Zoom;
3. Silenziare i microfoni;
4. Tenere accese le telecamere salvo diversa indicazione degli organizzatori; Durante o al termine dell'evento uno degli organizzatori lancerà un SONDAGGIO che consiste in una domanda a risposta multipla alla quale il partecipante dovrà rispondere nell'arco di tempo previsto. La mancata risposta comporterà il non riconoscimento di crediti formativi.
5. La partecipazione all'evento tramite collegamento via cellulare, non prevedendo la possibilità di rispondere al sondaggio, non consente il riconoscimento dei crediti formativi.

La partecipazione è gratuita ed è titolo per l'attribuzione di 3 crediti formativi

Riforma della giustizia civile

Le novità nella cognizione ordinaria

l. 206/2021

d.lgs. 149/2022

modifiche alle norme processuali – panoramica e rinvio

<u>MODIFICHE ALL'IMPIANTO COMPLESSIVO DEL PROCESSO ORDINARIO</u> – Su questo verterà la rassegna

<u>Ambito stragiudiziale</u> - modifiche importanti, tra cui

- *arbitrato*: generale attribuzione agli arbitri del potere cautelare
- *mediazione*: nuove ipotesi di obbligatorietà (rapp. durata); rafforzati i disincentivi a disertare il primo incontro; consulenza tecnica; patrocinio a spese dello Stato in mediazione obbligatoria; accresciuti incentivi fiscali
- *negoziazione assistita*: istruttoria stragiudiziale; estensione a controversie di lavoro; estensione a figli nati fuori matrimonio

<u>Esecuzione forzata</u>

- eliminata la formula esecutiva
- ricerca telematica beni da pignorare non richiede più l'autorizz. giud.
- autorizzaz. al debitore a vendere direttamente il bene pignorato

(segue)

Tutela cautelare

- esteso il regime di “stabilità relativa” alle inibitorie di delibere assembleari dei principali soggetti collettivi

Controversie lavoro

- giudizio di appello recepisce parzialmente alcune tecniche usate nel giudizio ordinario;
- processo uniforme di impugnazione dei licenziamenti

Diritto processuale della famiglia

- Nuovo processo unitario in materia di stato persone, minori, famiglie
- Istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

volontaria giurisdizione

- competenza concorrente del notaio a rilasciare autorizzazioni a tutela delle ”fasce deboli”

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
– CICLO DI INCONTRI –

In presenza presso Fondazione "Fulvio Croce" – Va Santa Maria n. 1 - Torino
In modalità telematica PIATTAFORMA ZOOM - **Orario** 14:30 / 17:00

Programma

I. 1/3/23 – ***Le disposizioni generali - Il giudizio ordinario di primo grado***
Relatori: avv. Marco Catalano; prof. Carlo Vittorio Giabardo - *Modera* prof. avv. Davide Turroni

II. 7/3/23 – ***Le ordinanze di chiusura anticipata del giudizio - Il processo semplificato di cognizione***
Relatori: prof. avv. Alberto Ronco; dott. Davide Castagno; *Modera* prof. avv. Eugenio Dalmotto

III. 16/3/23 – ***Le impugnazioni in generale - L'appello***
Relatori: avv. Marco Catalano; prof. Carlo Vittorio Giabardo; prof. avv. Alberto Ronco - *Modera* prof. avv. Davide Turroni

IV. 20/3/23 – ***Il giudizio di cassazione - La revocazione da condanna CEDU***
Relatori: avv. Marco Russo; dr.ssa Camilla Scalvini - *Modera* prof. avv. Eugenio Dalmotto

V. 30/3/23 – ***La giustizia digitale; Le alternative all'udienza tradizionale***
Relatori: avv. Giuseppe Vitrani; avv. Marco Russo - *Modera* prof. avv. Davide Turroni

VI. 5/4/23 – ***Il Tribunale e il processo in materia di persone, minorenni e famiglie***
Relatore : avv. Marco Russo - *Modera* prof. avv. Davide Turroni

VII. 12/4/23 – ***Le controversie e la negoziazione assistita in materia di lavoro; L'esecuzione forzata***
Relatori: avv. Luca Negrini; prof. avv. Giorgio Frus; avv. Alessandro Barale - *Modera* prof. avv. Davide Turroni

VIII. 8) 20/4 – ***La mediazione e la negoziazione assistita – La deontologia del mediatore e la deontologia dell'arbitro***
Relatori primo modulo: avv.Giuseppe Vitrani; prof. Matteo Lupano - *Relatori secondo modulo*: avv.Marco D'Arrigo; avv. Enrico Esposito - *Moderano* prof. avv. Eugenio Dalmotto e Davide Turroni

istituti generali

Competenza GdP – mod. art. 7 c.p.c.

- elevata a 10.000 Euro; per circolaz. veicoli a 25.000
- coordinamento con riforma ex d.lgs. 116/2017

Difetto giurisdizione – mod. art. 37 c.p.c.

- non rilevabilità oltre il primo grado; impugnazione preclusa all'attore
- rilevabilità d'ufficio oltre il primo grado solo se difetto vs. P.A. ("assoluto")

Resp. aggravata – mod. art. 96 c.p.c.

- sanzione pecuniaria aggiuntiva – da 500 a 5.000 Euro – alla cassa ammende

Ispezione e Esibizione – mod. artt. 118 e 210 c.p.c.

- sempre sanzione pecuniaria al terzo (250-1.500 Euro)
- sanzione pecuniaria estesa alla parte (500-3.000 Euro)

Misure coercitive - mod. art. 614-bis c.p.c. [1]

- estese ai titoli esecutivi "diversi dai provvedimenti di condanna"
- adottabili anche – o solo – su istanza rivolta direttamente al g.e.

CTU

- riforma dell'Albo CTU – artt. 13 ss. att. c.p.c.
- giuramento – art. 193 c.p.c. [2] – possibilità di sostituire l'udienza con deposito corrisp. dichiarazione del CTU

istituti generali

Direzione dell'udienza – mod. art. 127 c.p.c.[1]

- potere generale di impiego modalità alternative ex art. 127-bis e –ter c.p.c.

Udienza mediante collegamenti audiovisivi – art. 127-bis c.p.c.

- se partecipano difensori/parti/ p.m./ausiliari
- le parti possono dissentire, ma il dissenso non è vincolante e il giudice si pronuncia con decreto non impugnabile
- possibilità di udienza "ibrida"

Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza – art. 127-ter c.p.c. [3]

- stessi requisiti soggettivi dell'art. prec.
- anche qui il dissenso della parte non è vincolante, *a meno che sia condiviso da tutte le parti*
- se la sostituzione con note scritte è chiesta da tutte le parti costituite il giudice provvede in conformità

"Chiarezza e sinteticità degli atti" – art. 121 c.p.c. [4]

istituti generali - disciplina transitoria

Art. 35 d.lgs. n. 149/202, come sostituito dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022

comma 1: le modifiche si applicano **ai procedimenti instaurati dopo il 28/2/23**

tuttavia

comma 2, **ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione si applicano dal 1/1/2023** le disposizioni di cui

– agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter c.p.c. (*udienze mediante collegamenti audiovisivi*; *deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*)

– e 193, comma 2, c.p.c. (*possibilità di sostituire l'udienza di comparizione per il giuramento del C.T.U. con l'assegnazione di un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento)*

– quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter disp. att. c.p.c. (*giustizia digitale*), e dall'art. 196-duodecies att. c.p.c. (*udienza con collegamenti audiovisivi a distanza***)**

& decreto «milleproroghe» (d.l. 198/2022) [1] . Continua ad applicarsi la disciplina emergenziale (art. 221, comma 8, d.l. 34/2020) alle udienze di giuramento c.t.u. *già fissate con provvedimento anteriore all'1/1/2023* e *calendarizzate entro il 30 giugno 2023*.

GIUDIZIO ORDINARIO / PROCESSO SEMPLIFICATO

- le principali modifiche alla struttura del proc. ordinario
- le principali modiche alla struttura del rito sommario *ex* art. 702-bis ss. c.p.c.
- il “dialogo” tra i due modelli

PROCESSO ORDINARIO FASE INTRODUTTIVA – «vecchia»

- *processo ordinario* (163 ss. c.p.c.)
  - Notifica al convenuto di un atto di citazione «a udienza fissa»
  - Costituzione dell'attore
  - Costituzione del convenuto
  - designazione del magistrato
  - ev. differimento 1° ud. ex art. 168-bis c.p.c.
  - 1ª udienza dove verifiche preliminari
  - memorie integrative ex art. 183, comma 6, c.p.c. (definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*)

PROCESSO ORDINARIO
FASE INTRODUTTIVA riformata

- *artt. 171-bis e –ter*
  - notifica al convenuto di un atto di citazione «a udienza fissa» - termine minimo a comparire **120 gg. liberi**
  - costituzione dell'attore – sempre entro 10 gg. dalla notifica citaz.
  - costituzione del convenuto – **entro 70 gg.** prima udienza
  - designazione del magistrato
  - **esame preliminare** da parte del giudice **(fuori udienza): entro 15 gg.** da scad. termine per la costituzione del convenuto
  - **deposito 3 memorie integrative** (definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*) – 40, 20, 10 gg. prima 1ª ud. NB: la 1ªmem. è il termine ultimo per la chiamato in causa del terzo da parte dell'attore
  - 1ª udienza **con comparizione personale delle parti**

“incidenti”

- il giudice riscontra la mancata/difettosa instaurazione del contraddittorio
- il giudice differisce la prima udienza di max 45 gg. - ora art. 171-bis, comma 3, c.p.c.
- il giudice fissa un’udienza intermedia – sulla scorta dell’art. 175 c.p.c. – dove eventualmente dispone la conversione del rito (art. 183-bis c.p.c.)
- il convenuto chiama in causa un terzo – artt. 167, 269 c.p.c.

prima udienza

comparizione personale delle parti – art. 183 c.p.c.

principale funzione: «interrogatorio libero» e tentativo di conciliazione

fra gli "incidenti"

conversione del rito (art. 183-bis c.p.c., rinv. art. 281-duodecies, comma 5, c.p.c.)

ordinanze di chiusura anticipata del processo Artt. 183-ter e -quater c.p.c.

cosa: accoglimento / rigetto

quando: (183-ter) manifesta fondatezza / (183-quater) manifesta infondatezza della domanda o nullità non sanata della *editio actionis*

efficacia: esecutiva ma inattitudine al giudicato sostanziale

uff. giud.: tribunale monocratico ?e collegiale?

materie: diritti disponibili

ïniziativa: solo su istanza di parte

rimedi: reclamo *ex* art. 669-terdecies c.p.c.

- ricollocazione "topografica"
- mutam. rito in coord. con nuova disciplina proc. ord.
- estensibione ai processi davanti al **tribunale collegiale**
- del termine a comparire aumentato da 30 gg. **a 40 gg. "liberi"**
- regolamentazione specifica alcune attività (chiamata 3° da parte dell'attore, eccezioni "conseguenziali"; stranamente non prevista la *reconventio reconventionis*);
- ***emendatio libelli* "se richiesto e sussiste giustificato motivo"**
- **decisione con sentenza** - fase decisoria secondo artt. 281-sexies / 275-bis c.p.c.

PROCESSO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE - artt. 281-decies ss. c.p.c.

FASE DECISORIA riformata
- proc. ordinario / proc. semplificato

La recente riforma ha parzialmente cambiato i connotati della fase decisoria

L'obiettivo è incentivare la discussione orale e di ridurre i tempi in caso di impiego del modello "misto".

processo ordinario

A. fase decisoria "scritta" (artt. 189 * e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.)

a) fissazione dell'udienza finale

b) assegnazione di termini intermedi per il deposito degli atti conclusivi costituiti da 3 memorie in sequenza: 1. precisazione delle conclusioni - 2. comparse conclusionali – 3. memorie di replica **

c) udienza finale in cui la causa è, a seconda dei casi, rimessa al collegio / trattenuta in decisione

segue

B. fase decisoria "mista" (artt. 275, commi 2 ss. / 281-quinquies, comma 2, c.p.c.)

- *su richiesta della parte il giudice (giud. monocr. / pres. trib.) fissa* la discussione orale
- le parti depositano solo le memorie sub 1. e 2.;
- l'udienza finale, da "vuota" diventa udienza di discussione orale

segue

C. Fase decisoria orale

C.1. davanti al giudice monocratico (art. 281-sexies c.p.c.)

- Stessa disciplina previgente, con una sola differenza: il deposito della sentenza può essere differito fino a 30 giorni dall'udienza

C.2. Fase decisoria "orale" davanti al tribunale collegiale (art. 275-bis c.p.c.)

("orale ma non troppo"...):

- il g.i. se ritiene ve ne siano le condizioni, fissa udienza di discussione orale davanti al collegio
- assegna alle parti due termini intermedi per depositare memorie di precisazione concl. e note conclusionali
- all'udienza si tiene la discussione
- la sentenza può essere emessa subito dopo o entro i successivi 60 giorni

processi ordinario e semplificato - disciplina transitoria

Art. 35 d.lgs. n. 149/202, come sostituito dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022

comma 1: le modifiche si applicano **ai procedimenti instaurati dopo il 28/2/23**

fermo quanto prevedono i già ciati

- comma 2 [1]
- decreto «milleproroghe» [2]

davanti al Giudice di pace…

COMPETENZA

L'aumento della competenza per valore sui beni mobili introdotto dal d.lgs. 149/22

- **anticipa e non sostituisce** quello, ben maggiore, introdotto dall'art. 27, d.lgs. 116/2017 (€ 30.000 generale; € 50.000 circolaz. veicoli!)

Due dispositivi col *timer* ancora in funzione

– quello più piccolo scatta il 28/2/23 e investe le cause promossa dal giorno dopo

– quello più grosso scatta il 31/10/25

(segue - Giudice di pace)

FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO	adottato il modello del processo semplificato di cognizione, con qualche variante. Queste le principali:
	conservata la possibilità di proposizione orale della domanda (art. 316, comma 2, c.p.c.)
	conservata la possibilità di dissociare rappr. sostanziale da rappr. proc. (art. 317 c.p.c.)
	Semplificazione dei contenuti del ricorso (art. 318 c.p.c.) [1]
	comparizione personale parti e tentativo di conciliazione (art. 320 c.p.c.)
	conservata la funzione conciliativa non contenziosa (art. 322 c.p.c.)

giudice di pace – disciplina transitoria

Art. 35 d.lgs. n. 149/202, come sostituito dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022

comma 1: le modifiche si applicano **ai procedimenti instaurati dopo il 28/2/23**

comma 3: **tuttavia hanno effetto:**

- dal 1**° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data**

le disposizioni degli articoli 127, terzo comma (appl. art. 127-bis e –ter); 127-bis (*udienze mediante collegamenti audiovisivi*), 127-ter (*deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*) e 193, secondo comma (*possibilità di sostituire l'udienza di comparizione per il giuramento del C.T.U. con l'assegnazione di un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento*) del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies (*udienza con collegamenti audiovisivi a distanza***)** delle disposizioni per l'attuazione

- dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti civili pendenti a tale data, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter disp. att. c.p.c. (*giustizia digitale*). Ma... il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, si riserva di anticiparne l'applicazione negli uffici ritenuti idonei

impugnazioni in genere

art. 326 c.p.c.

perfezionamento notifica sentenza

art. 334 c.p.c.

impugnazione incidentale tardiva - cade anche in caso di improcedibilità della principale

appello

Reintroduzione del **giudice istruttore** (art. 349-bis c.p.c.) *

La fase introduttiva ordinaria segue il modello previgente;
le modifiche sostituiscono il rinvio, non più attuale, alla disciplina del giudizio di primo grado.**

«Ricomposizione» dei **requisiti di ammissibilità** (art. 342 c.p.c.) **

L'improcedibilità davanti alla corte d'appello è pronunciata direttamente **dal g.i. (se nominato) con ordinanza reclamabile** (art. 348 c.p.c.)
Per l'inammissibilità manca invece una corrispondente previsione.
Sul reclamo il collegio procede ex art. 308, cpv., c.p.c. – sia quando pronuncia su reclamo, sia, direi, quando sulla improcedibilità decidesse in prima istanza ***

La fase decisoria ordinaria (art. 352 c.p.c.) segue invece il modello nuovo del giudizio di primo grado (art. 189 c.p.c.).
(Si fa riferimento all'istruttore ma lo stesso dovrebbe valere per il giudice monocratico)

(segue appello)

fase decisoria semplificata (art. 350-bis c.p.c.)

cause: inammissibilità o manifesta infondatezza (art. 348-bis c.p.c.) / manifesta fondatezza / ridotta complessità / urgenza (art. 350, 3° co., c.p.c.)

iter: analogo – ma non identico – a quello dell'art. 281-sexies c.p.c.
se davanti alla corte d'appello, con fissazione un termine intermedio per note «note conclusionali»

(segue appello)

Sospensiva

modifiche all'art. 283 c.p.c.: sostituita ai “gravi e fondati motivi” la “manifesta fondatezza” dell’appello

organo: in corte app. riserva di collegialità; g.i. sente le parti e riferisce al collegio (art. 351 c.p.c.)

– in prima udienza: con ordinanza non impugnabile

– ante-prima udienza:

- ricognizione g.i. o presidente; riservata al presidente la sospensione *inaudita altera parte*, poi conferma (collegiale) «all’esito» dell’udienza;

- decisione *omisso medio*: tribunale ex art. 281-sexies c.p.c.; corte app. – se nominato istruttore – con la pronuncia sulla sosp. fissa contestualmente udienza di discussione orale e termine intermedio per note conclusionali

– pena pecuniaria in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza viene espressamente destinata alla cassa delle ammende

Rimessione al giudice di primo grado (artt. 353-354 c.p.c.)

- riduzione ipotesi con abrogaz. art. 353 (giurisd.) e riduzione art. 354 (tolta l’estinzione)

Impugnazioni in generale e appello
disciplina transitoria

art. **35 d.lgs. n. 149/202**, come sostituito dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022 :

si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 le disposizioni di

cui ai capi I (*impugnazioni in generale*) e II (*appello*) del titolo III del libro secondo e quelle di cui agli articoli 283 (*provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*)

Cassazione

- Un **primo gruppo** di modifiche concerne l'introduzione del giudizio ovvero i requisiti di forma-contenuto del ricorso e le sue modalità di proposizione.

- Un **secondo gruppo** tocca le modalità di trattazione e decisione eliminando in particolare il filtro della sesta sezione e uniformando i diversi riti camerali stratificatisi nel corso del tempo.

- **Un terzo gruppo** di modifiche garantisce il coordinamento fra nuovi e vecchi istituti.

- Infine viene introdotto il **rinvio pregiudiziale alla Corte**, strumento del tutto innovativo nel panorama processuale italiano e sul quale ci soffermeremo diffusamente nel prossimo capitolo

(cassazione-segue)

- La «doppia conforme» diventa regola generale – art. 360, comma 4, c.p.c.: *
- Contenuto del ricorso – art. 366 c.p.c.
- L'esposizione dei fatti di causa di cui al num. 3, deve essere non più "sommaria" ma "chiara"; i fatti sono ora quelli "essenziali all'illustrazione dei motivi", che, a sua volta, deve essere "chiara e sintetica".
- Il nuovo num. 6 stabilisce che il ricorso debba contenere la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi *su cui ciascun motivo* – e non più il ricorso, genericamente considerato – si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi.

(cassazione-segue)

ricorso e controricorso (artt. 369, 370 c.p.c.)

la riforma introduce anche per il giudizio di cassazione **l'obbligatorietà del deposito telematico** di atti e provvedimenti, inclusi quelli introduttivi: art. 196-quater att. c.p.c

il deposito (telematico) del ricorso **non va più accompagnato dalla richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio** *a quo* (cfr. art. 369 c.p.c.)

il controricorso va esclusivamente depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso non più, invece, notificato al ricorrente e successivamente depositato nella cancelleria della Corte (art. 370 c.p.c.)

unificazione dei riti camerali

soppressa la sesta sezione (la c.d. "sezione-filtro); le sue competenze ritornano alle "vecchie" sezioni.

Tre distinti procedimenti

«breve», «medio» e «lungo»

(cassazione – segue)

- iter breve – 380-bis c.p.c.
- **finché** non è fissata la data della decisione
- **in caso di** ritenuta inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso (e di quello incidentale eventualmente proposto)
- **cosa succede:** il presidente della sezione o un consigliere delegato posso formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio; la proposta viene comunicata al ricorrente
  - se il ricorrente non insiste per la decisione il ricorso si intende rinunciato e il processo si estingue ex art. 391 c.p.c. A ciò provvede il presidente, con decreto (art. 391 c.p.c.).
  - il ricorrente che voglia insistere per la decisione deve depositare apposita istanza entro 40 gg. dalla comunicazione della proposta; in tal caso la decisione (ordinanza ex art. 380-bis.1 c.p.c.), se conforme alla proposta, contiene anche la condanna ex art. 96 c.p.c.

(cassazione – segue)

- iter medio (artt. 375, 380-bis.1 c.p.c.)

- **condizioni**: nessuna condizione predeterminata

- **svolgimento**: il ricorso è deciso *in camera di consiglio*, con ordinanza sinteticamente motivata da depositare al termine dell'adunanza – o nei successivi sessanta giorni.
- La Corte giudica senza udienza (quindi senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti). L'adunanza si svolge in presenza, salvo che il presidente del collegio ne disponga lo svolgimento da remoto ex art. 140 bis disp. att. c.p.c.

(cassazione – segue)

- iter «lungo» (artt. 375, 377, 378, 379, 380 c.p.c.)

- «quando la questione di diritto e' di particolare rilevanza;
- nei casi di cui all'art. 391-quater c.p.c.» (art. 375 c.p.c.)

- All'udienza – che deve sempre svolgersi in presenza e dunque non a distanza né mediante scambio di note, come pure permesso in generale ai sensi dei nuovi artt. 127 bis e 127 ter c.p.c. – il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa, poi il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e i difensori delle parti a svolgere le loro difese (art. 379 c.p.c.).

(cassazione – segue)

- **rinvio pregiudiziale** - art. 363-bis c.p.c.
- la questione deve essere rilevante, nuova, complessa, seriale
- non è soggetto a limiti temporali
- l'ordinanza di rimessione deve essere motivata
- vaglio di ammissibilità a cura del primo presidente; inamm. dichiarata con suo decreto
- termini per mem. (art. 378 c.p.c.)
- pronuncia dopo pubblica udienza (art. 380 c.p.c.)

- **nuova ipotesi di revocazione**

(cassazione – segue)

- **Revocazione di pronuncia censurata dalla CEDU** – art. 391-quater c.p.c.

- competenza esclusiva alla Cassazione (rif. art. 35 ConvEDU)
- 2 requisiti oggettivi: violazione di un diritto di stato persona / equa indennità non idonea
- tempo: entro 60 gg. dalla conosc. legale sentenza CEDU
- limite soggettivo: diritti acquistati dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio davanti alla CEDU

(cassazione – segue)

disciplina transitoria

art. 35, d.l.gs. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022

comma 5 - regola generale

le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile (*giudizio di cassazione)* **hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato da tale data**

comma 6 - deroga

..ma le modifiche relative a una nutrita serie di disposizioni [1] si applicano **anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023**, **per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio**

comma 7 Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto (*rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione da parte del giudice di merito*) **si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.**

...& "milleproroghe" (d.l. 198/2022) [2]

in sostanza, si applica la disciplina emergenziale alle adunanze in camera di consiglio, sostitutive dell'udienza pubblica ex d.l. 37/2020, già fissate fino al 30 giugno 2023 ma con provvedimento anteriore al 1° gennaio 2023.

AVV. SAMUELE MARCHETTI

IL GIOCO DELLA RIFORMA

STUDIOLEGALEMARCHETTI.COM